



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Orario di apertura e chiusura liberi per negozi, bar e locali,

Autore: Redazione | 02/03/2016



Non legittime le restrizioni agli orari di apertura e chiusura anche domenicale e festiva: le attività commerciali non possono essere oggetto di restrizione neanche al fine della sostenibilità sociale, mobilità, viabilità, vivibilità del territorio o di controllo del consumo degli alcolici.

I negozi, le attività di somministrazione di alimenti e bevande e gli altri esercizi commerciali sono liberi di determinare il proprio **orario di apertura e chiusura**.

La materia è stata, infatti, completamente liberalizzata nel 2012. È quanto chiarito da due **risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico [1]**.

Una legge del 2008 **[2]** stabiliva che “gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana **dalle ore 7 alle ore 22**. Solo entro tale forbice di tempo l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio negozio, non potendo comunque superare il limite massimo di **13 ore al giorno**. Resta fermo l’obbligo di **chiusura domenicale e festiva** dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai Comuni, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Tuttavia, a seguito degli interventi di liberalizzazione che si sono susseguiti nel tempo, dal 2012 le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, possono svolgere la propria attività **senza alcun vincolo di orario** e senza l’obbligo di **chiusura domenicale e festiva**. E ciò vale anche nel caso in cui le Regioni e i Comuni non abbiano emanato leggi o regolamenti a disciplinare la materia.

Non esistono norme, dunque, che impediscano l’accesso e lo svolgimento dell’attività di rilevazione dei prezzi all’interno di un esercizio commerciale **[3]**.

Orari di apertura e chiusura

Secondo il Mise, non rispetta i criteri di equità l’imposizione di limiti di tempo nei casi di esercizio dell’attività sulle aree pubbliche eventualmente svolto in ambiti territoriali. Né possono essere addotte, a giustificazione del rispetto di limiti di orario di apertura o chiusura, esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento o di controllo del consumo degli alcolici. Risultato: anche i bar che vendono alcolici possono

rimanere “open” finché vogliono.

Note

[1] Mise risoluzione n. 3064 del del 12.01.2016 e risoluzione n. 11667 del 19.01.2016. **[2]** Art. 11 dlgs 114/1998. **[3]** Ai fini dell'applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari, eventuali limiti all'esercizio temporale possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 13, dell'articolo 28, del dlgs 114/1998, come successivamente modificato dal comma 3, dell'articolo 70 del dlgs 59/2010.